

GUIDA PRATICA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo



UNHCR
The UN Refugee Agency

INDICE

1. Perché questa guida?.....	5
2. La richiesta di protezione internazionale	7
3. Diritti e doveri del richiedente asilo.....	18
4. L'accoglienza	21
5. La valutazione della domanda ed i possibili esiti.....	24
6. Diritti e doveri dopo il riconoscimento della protezione	37
7. Altri permessi di soggiorno.....	41
8. Indirizzi e numeri utili	43

1. Perché questa guida?

Se hai in mano questa guida è perché **ti trovi in Italia** ed hai chiesto o stai pensando di chiedere protezione internazionale.


Qui troverai informazioni per capire **come accedere alla procedura** di protezione internazionale, i criteri con cui viene **valutata** la tua domanda e quali sono i tuoi **diritti e doveri**.

Leggila con attenzione, conservala, consultala ogni volta che ne senti il bisogno. Ti aiuterà a capire quello che succede in ogni fase della procedura.

Se ci sono parti che non ti risultano chiare, **chiedi spiegazioni ed approfondimenti** agli operatori legali del tuo centro di accoglienza o alle associazioni di tutela presenti nel tuo territorio. Troverai dei riferimenti utili alla fine di questa guida.



Questo schema riassume le 6 fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Troverai maggiori informazioni su ognuna di esse continuando la lettura di questa guida.



2. La richiesta di protezione internazionale

Cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall'Italia ai **rifugiati ed ai titolari di protezione sussidiaria**.

I **rifugiati** sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine. Vedi pag. 28 per maggiori informazioni.

I **titolari di protezione sussidiaria** sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante; minaccia alla vita o all'incolumità personale a causa di un conflitto armato). Vedi pag. 28 per maggiori informazioni.

La protezione internazionale **garantisce** innanzitutto **il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia**.

Posso chiedere la protezione internazionale?



Se non sei un cittadino dell'Unione Europea e non puoi tornare nel tuo Paese di origine perché temi di essere perseguitato o rischi di subire un danno grave;



Se non hai nessuna cittadinanza e temi di essere perseguitato o rischi di subire un danno grave nel caso in cui tornassi nel Paese di abituale residenza.



Se ritieni che la tua situazione non rientri in uno di questi casi, ma hai comunque bisogno di rimanere sul territorio italiano per altre ragioni, chiedi informazioni sui differenti tipi di permesso di soggiorno ad un operatore legale. Vedi pag. 41.

Quando e dove presento la mia richiesta di protezione internazionale?

Presenta la tua domanda il **prima possibile**.

Puoi manifestare la tua volontà di richiedere protezione internazionale al momento dell'arrivo in Italia presso la **Polizia di Frontiera** o, se già ti trovi in Italia, presso la **Questura** - Ufficio Immigrazione di Polizia- più vicina.

Anche se ti trovi in un carcere o sei trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) puoi presentare richiesta di protezione internazionale.

La domanda è **individuale**: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. Se hai figli minorenni in Italia avvisa le Autorità della loro presenza: in questo modo la tua domanda sarà valida anche per loro.

Se hai meno di 18 anni e sei da solo qui in Italia, puoi comunque presentare subito la tua domanda di protezione internazionale con l'assistenza della persona responsabile del centro dove ti trovi.

Ha un costo?



La procedura per la valutazione della domanda di protezione internazionale è gratuita.

Le autorità italiane non chiederanno mai denaro per consentirti di presentare la domanda di protezione o per valutarla. Se qualcuno ti dice o ti fa credere che occorre del denaro, informa le autorità.

Quale Paese valuterà la mia domanda di protezione internazionale?

Il Paese che valuterà la tua domanda di protezione internazionale è stabilito dal Regolamento Dublino.

Il **Regolamento Dublino** è un atto legislativo dell'Unione Europea, che contiene una serie di regole per stabilire quale, tra i Paesi europei, è competente ad esaminare la tua domanda. Il fatto di avere presentato domanda in un determinato Paese europeo, infatti, non garantisce che sarà proprio quel Paese a valutare la tua domanda.

Il Paese europeo in cui ti trovi, prima di esaminare la tua richiesta di protezione internazionale, verificherà se è competente a decidere sulla tua domanda, o se deve trasferirti verso un altro Stato europeo, che esaminerà la tua richiesta. Per conoscere i 31 Paesi europei che applicano il Regolamento Dublino guarda la mappa a pag. 12.

Il Regolamento Dublino prevede vari motivi per cui un Paese può essere competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale: la presenza di un tuo familiare in un Paese che applica il Regolamento; il fatto di possedere o di aver posseduto un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da uno dei Paesi che applicano il Regolamento; il fatto di essere entrato, di aver attraversato legalmente o illegalmente uno di questi Paesi. Spesso viene applicata quest'ultima regola: **il Paese competente a valutare la tua domanda di protezione internazionale è il primo Paese europeo in cui sei entrato** (ad esempio: se l'Italia è il primo Paese europeo in cui sei entrato, sarà l'Italia a valutare la tua richiesta di protezione internazionale).

Se hai familiari in un altro Stato aderente al Regolamento Dublino e vuoi ricongiungerti con loro, parlane con il personale del centro di accoglienza in cui ti trovi o con un operatore legale o direttamente con la Polizia.

Farai un colloquio riservato con i funzionari di Polizia, nella tua lingua o in una lingua per te comprensibile, durante il quale è importante dare ogni tipo di informazione utile, in particolare sulla presenza di tuoi familiari in altri Stati dell'UE, e mostrare eventuali documenti di cui sei in possesso. Questo colloquio non serve a prendere una decisione sui tuoi bisogni di protezione internazionale, ma solo a stabilire quale sia il Paese competente per fare questa valutazione. La tua domanda verrà esaminata da un ufficio

del Ministero dell'Interno chiamato Unità Dublino.

Potrai raggiungere legalmente i tuoi familiari nel Paese in cui vivono e continuare in quello Stato la tua procedura nei seguenti casi:



Se sei maggiorenne, puoi raggiungere legalmente **tuο figlio minorennο** o **tuο marito** o **tuα moglie** (in alcuni casi anche il tuo partner) **se sono rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o richiedenti asilo** nello Stato in cui si trovano.



In caso di **gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità** o **età avanzata** puoi ricongiungerti con i tuoi figli, tuoi fratelli o sorelle o un tuo genitore se tu dipendi dalla **sua/loro assistenza** o uno o più di loro dipende dalla tua assistenza.



Se prima di entrare in Italia, **hai presentato la domanda presso le autorità di un altro Paese europeo**, secondo il Regolamento Dublino sarà il Paese in cui hai fatto domanda ad esaminare il tuo caso. Se riceverai un diniego, potrai fare ricorso alle autorità giurisdizionali all'interno del medesimo Paese per accertarti che questa decisione sia giusta.



Se prima di andare in un altro Paese europeo, **hai presentato domanda in Italia**, secondo il Regolamento Dublino - in molti casi - sarà l'Italia il Paese competente ad esaminare la tua richiesta di protezione internazionale. Rinunciare alla domanda presentata qui, in Italia, non comporterà un cambiamento del Paese competente.

Ricorda che se non sei d'accordo con la decisione di uno Stato europeo di trasferirti in un altro Paese competente per l'esame della domanda, hai diritto di fare ricorso al giudice. Se non hai risorse economiche sufficienti e ce ne sono i presupposti, hai diritto all'assistenza legale gratuita.

Se sei un minore non accompagnato

Se sei un minore non accompagnato e hai dei parenti in un altro Paese europeo, non prendere iniziative per partire da solo e non lasciare il centro in cui vivi. Informa gli operatori del centro, o il tutore, o la Polizia del fatto che vuoi raggiungere i tuoi parenti.

Potrai partire con i documenti e, attraverso un viaggio sicuro, raggiungere legalmente tua madre, tuo padre o altro adulto legalmente responsabile per te oppure tuo fratello o tua sorella o i tuoi zii o nonni che possano occuparsi di te. Il parente che vuoi raggiungere deve essere regolarmente soggiornante nel Paese in cui vive.

Inoltre, se sei un minore non accompagnato, la tua domanda può essere esaminata nel Paese in cui ti trovi.


Attenzione

- Se il Paese competente a valutare la tua domanda è l'Italia, ma tu prosegui il tuo viaggio chiedendo protezione internazionale in un altro Stato europeo, potresti essere trasferito in Italia.
- Se prima di arrivare in Italia sei entrato in un altro Paese europeo che applica il Regolamento Dublino, potresti essere trasferito in quel Paese.

Per maggiori informazioni, chiedi assistenza ad un operatore legale del centro in cui sei ospite o ad una associazione di tutela dei richiedenti asilo o al tuo avvocato.

Quali sono i Paesi che applicano il Regolamento Dublino?

Sono i 27 Paesi membri dell'Unione Europea (cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.



Qual è la procedura per presentare la domanda di protezione internazionale?

1) **IDENTIFICAZIONE:** dopo aver espresso la tua intenzione di chiedere protezione, la Polizia ti identifica: registra i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data, luogo di nascita, nazionalità), ti scatta alcune fotografie. Se hai un'età pari o superiore a 14 anni, le Autorità faranno anche una fotografia o un'immagine delle tue dita ("impronte digitali"), che sarà trasmessa ad una banca dati europea, chiamata Eurodac.

Per svolgere queste procedure potresti essere trattenuto in una struttura specifica fino ad un massimo di 1 mese. Al termine di questo periodo, se non fosse stato ancora possibile accertare la tua identità e cittadinanza, potresti essere trasferito in un **Centro di Permanenza per i Rimpatri**, dove potrai essere trattenuto per un periodo massimo di **4 mesi**.

Per maggiori informazioni sui termini massimi del trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri durante la procedura di determinazione della protezione internazionale, chiedi assistenza ad un operatore legale o ad una associazione di tutela dei richiedenti asilo o al tuo avvocato.

2) **FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA:** consiste nella compilazione di un modulo chiamato **Modello C3**. La Polizia ti pone alcune domande sulla tua identità e condizione personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, domicilio attuale, recapiti, titoli di studio, lavoro, religione, luoghi di residenza, lingue conosciute), sulla tua famiglia, sul viaggio affrontato e ti chiede di raccontare brevemente i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese e il perché non puoi farvi ritorno. Se desideri puoi anche consegnare un documento scritto (in italiano o in altra lingua) in cui spieghi la tua storia. Se non parli italiano hai diritto ad essere assistito da un **interprete**.

Se hai un passaporto devi consegnarlo alla Polizia. Può essere utile consegnare anche tutti i documenti in tuo possesso al momento dell'arrivo in Italia e quelli che puoi acquisire successivamente dal tuo Paese di origine (ad esempio: i titoli di viaggio, certificati di matrimonio, certificati medici, fotografie, articoli di giornale): in questo modo è più facile capire cosa è successo e quale sia la tua situazione.

Se:

- hai **meno di 18 anni**;
- sei una donna, e in particolare se sei in stato di gravidanza;
- hai qualche **grave patologia**;
- sei un **genitore solo con figli minorenni**;
- sei **diversamente abile**;
- hai bisogno di un **sostegno psicologico**, sei **sopravvissuto a tortura**, a **violenza fisica, psicologica o sessuale** o a **violenze per il tuo orientamento sessuale o la tua identità di genere**, sei **vittima di tratta**, sei vittima di **mutazioni genitali femminili**;
- hai qualche altro bisogno specifico,

non esitare a parlarne con la Polizia, con il personale del centro di accoglienza in cui sei ospite, con una associazione di tutela dei richiedenti asilo o con il tuo avvocato.

In questi casi infatti, a seconda del tuo bisogno, potresti avere il diritto di:

1. essere ospitato in **strutture dedicate** (ad esempio: centri per minorenni o strutture protette per persone a rischio di sfruttamento sessuale);
2. essere seguito ed aiutato da **personale esperto di supporto** (dottore, psicologo, assistente sociale...);
3. ottenere un **esame prioritario** della tua domanda.

Il modello C3 sarà firmato da te, dal funzionario di Polizia e dall'interprete che ti ha assistito e nel caso tu abbia meno di 18 anni, dal tuo tutore (leggi a pag. 16 il significato di questa parola) o dal responsabile del centro in cui sei accolto.

Riceverai una copia del modello firmato e dei documenti che hai depositato.

Attenzione

Se cambi i tuoi recapiti (il luogo in cui abiti o il numero di telefono) **devi informare** la Questura e la Commissione Territoriale per poter ricevere le comunicazioni relative alla tua domanda di protezione, come per esempio la data del tuo colloquio presso la Commissione Territoriale. A questo proposito leggi il paragrafo “Come mi viene comunicata la decisione?” che trovi a pag. 31.

Il principio di riservatezza

Le informazioni relative alla tua domanda di protezione internazionale sono **confidenziali**. Tutte le persone che le tratteranno, Polizia inclusa, hanno l'**obbligo di riservatezza**. La legge, infatti, prevede che le autorità italiane non condivideranno con nessuna persona esterna, comprese le Autorità del tuo Paese di origine, le informazioni sulla tua domanda di protezione, né alcuna informazione, che possa mettere in pericolo te o la tua famiglia senza il tuo consenso.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Durante tutta la procedura per la richiesta di protezione internazionale, e quindi anche durante le valutazioni relative al Regolamento Dublino, saranno raccolti dati sensibili relativi alla tua persona (informazioni e dati personali, impronte digitali, documenti, ecc.), necessari per svolgere questa procedura e comprendere i tuoi bisogni di protezione, ma anche utili alle autorità dei Paesi europei per registrare il tuo ingresso e la tua presenza sul territorio.

Questi dati possono essere utilizzati solo agli scopi previsti dalla legge e sono sempre conservati in maniera protetta e sicura all'interno di alcune banche dati informatiche, alle quali potrai accedere solo tu e il personale autorizzato delle autorità coinvolte nella procedura.

Si tratta delle seguenti banche dati:

- **Vesta.net:** contiene, in Italia, tutte le informazioni relative alle domande di protezione internazionale;
- **Dublinet:** contiene informazioni relative alla gestione della valutazione di competenza del Paese per la trattazione della richiesta di asilo;
- **Eurodac:** è un sistema elettronico che conserva e mette a

confronto le impronte digitali dei richiedenti asilo allo scopo di registrare se una persona è entrata in uno stato membro da un valico di frontiera e/o ha presentato domanda di asilo.

Durante tutta la procedura hai diritto a:

1. ricevere informazioni sulle Autorità competenti per a procedura Dublino e sulle Autorità Garanti per la detenzione e protezione dei tuoi dati;
2. accedere ai dati che ti riguardano;
3. ricevere informazioni sulle modalità di rettifica e cancellazione dei suddetti dati;
4. chiedere che i tuoi dati (inclusi i dati Eurodac) siano rettificati se inesatti o siano cancellati se trattati in modo non conforme alla normativa vigente.

Sono un minore non accompagnato, cosa devo fare?

Se non hai ancora compiuto 18 anni e non hai familiari di riferimento con te, informa subito la Polizia ed il personale del centro di accoglienza per poter avere **le garanzie speciali previste in Italia per i minori non accompagnati**. Queste garanzie prevedono che:

- sarai accolto in un centro specifico per minori; solo nel caso in cui non sia disponibile un centro di questo tipo, e se hai compiuto sedici anni, potresti essere accolto, per un massimo di 150 giorni, in una sezione dedicata ai minori all'interno di una struttura di accoglienza per adulti;
- un giudice nominerà una persona adulta responsabile e competente, che ti farà da guida e da supporto in Italia per tutelare i tuoi interessi (“**tutore**”). Questa persona ti aiuterà anche nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
- se qualcuno della tua famiglia risiede regolarmente in un altro Stato

dell'Unione Europea, potrai chiedere di raggiungerlo;

- la tua domanda di protezione internazionale sarà esaminata in via prioritaria.

Se hai dei **documenti di identità** o altri certificati che dimostrano la tua età, mostrali subito. Le autorità italiane, in caso di seri dubbi sulla tua minore età, potranno chiederti di fare un colloquio con un medico o altro specialista a cui potrebbero seguire degli esami medici per accertare quanti anni hai. Le visite saranno fatte esclusivamente da personale specializzato, con l'aiuto di un mediatore culturale che capisce la tua lingua e la tua situazione. In alcuni casi eccezionali questi esami possono essere svolti direttamente nella fase di identificazione, ossia mentre la Polizia registra i tuoi dati anagrafici.

3. Diritti e doveri del richiedente asilo

Manifestando la volontà di richiedere protezione internazionale si diventa “**richiedenti asilo**”. I richiedenti asilo hanno diritti e doveri specifici.

Quali sono i miei doveri?

COOPERARE: in ogni momento hai l’obbligo di **cooperare** con le autorità incaricate della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al fine di **fornire tutti i documenti e le informazioni** che possono essere utili per la presentazione e l’esame della domanda.

COMUNICARE I TUOI TRASFERIMENTI: hai il dovere di **informare** la Questura **se cambi residenza o domicilio** in modo da essere sempre reperibile. Se non lo fai, o l’indirizzo che fornisci non è valido, non sarai in grado di conoscere le comunicazioni relative alla tua domanda di protezione internazionale; in particolare, rischi di non sapere di essere stato convocato dalla Commissione Territoriale per il tuo colloquio personale o che sulla tua domanda di protezione è stata presa una decisione (vedi il paragrafo “Come mi viene comunicata la decisione?” a pag. 31 per maggiori informazioni).

PRESENTARTI AL COLLOQUIO: hai l’obbligo di **presentarti** presso la Commissione Territoriale per sostenere il colloquio nel giorno e nell’orario di convocazione comunicato. Tuttavia, in caso di gravi motivi che non ti consentono di presentarti al colloquio, puoi chiedere di posticipare l’intervista. **Avvisa la Commissione Territoriale al più presto;** se sei accolto in un centro ti aiuteranno gli operatori.

PERMANERE SUL TERRITORIO ITALIANO: durante l’intera procedura **non puoi lasciare l’Italia**. Se chiedi protezione internazionale in un altro Paese europeo potrai essere rimandato in Italia.

RISPETTARE LE LEGGI ITALIANE: hai l’obbligo di rispettare sempre le leggi italiane. Se hai dubbi su cosa sia consentito o vietato non esitare a **chiedere assistenza legale**.

Quali sono i miei diritti di richiedente asilo?

ESSERE INFORMATO: l'ufficio di Polizia che riceve la tua domanda di protezione internazionale ti informa sui tuoi diritti e doveri e su ogni fase della procedura. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgiti ad un operatore legale del tuo centro di accoglienza o delle associazioni di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio. In qualsiasi fase della procedura puoi sempre contattare anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR.

Alla fine di questa guida puoi trovare alcuni contatti utili.

SOGGIORNARE IN ITALIA: generalmente, come richiedente asilo puoi risiedere legalmente in Italia fino alla decisione definitiva sulla tua domanda di protezione.

In alcuni casi potresti non avere il diritto a continuare a risiedere in Italia. Leggi a questo proposito il paragrafo “Posso fare ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale?” a pag. 32 e il paragrafo “Posso presentare una nuova domanda di protezione internazionale?” a pag. 33. Chiedi ad un operatore legale maggiori informazioni in merito.

RILASCIO DOCUMENTO: ti viene rilasciato un **Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo**, valido anche come documento di riconoscimento, con cui sei autorizzato a **soggiornare sul territorio italiano**. Questo permesso è valido fino alla decisione sulla tua richiesta di protezione.

Al riguardo chiedi maggiori informazioni ad un operatore legale.

ASSISTENZA SANITARIA: hai diritto all'assistenza sanitaria **gratuita**.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA presso il Comune di residenza.

ISTRUZIONE: hai diritto ad iscriverti a scuola.

LAVORO: trascorsi due mesi dalla presentazione in Questura della domanda di

protezione internazionale puoi svolgere **attività lavorativa** fino alla conclusione della procedura.

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare.

ACCOGLIENZA: se sei privo di mezzi di sussistenza hai diritto all'accoglienza in un **centro** per richiedenti asilo.

4. L'accoglienza

Non ho risorse per mantenermi, qualcuno può aiutarmi?

Appena entrato nel territorio italiano sei accolto in un centro di **primo soccorso e assistenza o hotspot** dove ricevi le prime cure e le prime informazioni.

Dopo la tua identificazione da parte della Questura, se hai manifestato l'intenzione di presentare domanda di protezione e non hai risorse personali sufficienti per l'alloggio e i viveri, puoi essere trasferito in un **centro di accoglienza per richiedenti asilo**, dove puoi soggiornare per tutta la durata della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (anche durante l'eventuale ricorso al giudice del Tribunale contro la decisione della Commissione Territoriale). Nei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) vengono trasferiti, in caso di disponibilità di posti, i richiedenti asilo con esigenze specifiche (ad esempio: disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vittime di mutilazioni genitali).

Se sei un minore non accompagnato hai diritto ad essere accolto in una struttura dedicata esclusivamente ai minorenni. Solo nel caso in cui non sia disponibile una struttura di questo tipo, e se hai compiuto sedici anni, potresti essere accolto, per un massimo di 150 giorni, in una sezione dedicata ai minori all'interno di una struttura di accoglienza per adulti. Se non hai documenti che provano la minore età, chiedi maggiori informazioni al personale del centro in cui sei accolto o in Questura.

Quali sono i miei diritti e i miei doveri nel centro di accoglienza?

Il **regolamento del centro** indica i tuoi diritti ed i tuoi doveri durante l'accoglienza.

Hai il **diritto a**:

- A. **Alloggio dignitoso.** Gli alloggi sono separati tra uomini e donne e se sei insieme ai tuoi familiari hai diritto a vivere con loro;
- B. **Cibo** sufficiente, possibilmente adeguato alle tue necessità e abitudini;
- C. **Vestiti e prodotti per l'igiene personale essenziale;**
- D. Un **contributo** in denaro per le piccole spese;
- E. **Assistenza medica;**
- F. **Assistenza sociale;**
- G. Informazioni sulla **normativa italiana;**
- H. **Mediazione linguistica e culturale.**

Nel centro hai il diritto di ricevere visita da parte dei rappresentanti dell'UNHCR, del tuo avvocato e di eventuali familiari. Possono entrare nel centro di accoglienza anche altre organizzazioni di tutela dei rifugiati e persone che abbiano chiesto ed ottenuto autorizzazione.

Se hai esigenze particolari puoi informare gli operatori del centro per ricevere assistenza. Per esempio se aspetti un bambino, hai problemi fisici o psicologici, hai subito violenze fisiche, psicologiche o sessuali.

Per consentire agli operatori di capire al meglio i tuoi bisogni, non avere paura di raccontare anche gli avvenimenti più difficili e dolorosi, considerato che gli operatori hanno l'obbligo di riservatezza e non possono divulgare le informazioni su di te senza il tuo consenso.

Durante la tua permanenza nel centro hai il **dovere di**:

A. Mantenere sempre un **comportamento rispettoso** nei confronti degli altri ospiti e del personale che gestisce il centro di accoglienza;

B. Rispettare sempre il **regolamento**.

La grave violazione del regolamento potrebbe comportare la revoca dell'accoglienza. Per chiarimenti chiedi informazioni agli operatori legali.

Posso allontanarmi dal centro di accoglienza?

Nel centro di accoglienza ci sono alcune regole, tra cui il rispetto degli orari. Durante il giorno sei libero di uscire dal centro rispettando gli orari previsti. In casi eccezionali, per stare fuori per un tempo più lungo puoi chiedere un permesso: rivolgiti agli operatori del centro per avere maggiori informazioni.

Se ti allontani senza permesso o non rientri nel centro la sera potresti **perdere il diritto all'accoglienza**.

5. La valutazione della domanda ed i suoi possibili esiti

Dopo aver presentato la domanda di protezione internazionale, sarai convocato per un'intervista con la Commissione Territoriale, autorità competente per la sua valutazione.

L'attesa per il colloquio può variare da alcune settimane ad alcuni mesi. Utilizza questo tempo per prepararti all'intervista e **per raccogliere la documentazione** di cui hai bisogno anche con l'aiuto degli operatori del centro di accoglienza o delle associazioni cui vorrai fare riferimento. Puoi consegnare alla Commissione Territoriale tutti i documenti che ritieni utili per la valutazione della tua domanda.

Se sei un minore non accompagnato o se hai bisogni specifici, la tua domanda verrà esaminata **in via prioritaria**.

In qualsiasi momento puoi annullare la tua richiesta di protezione internazionale. Per sapere come fare, chiedi informazioni ad un operatore legale.

Come si svolge l'intervista?

Sarai intervistato da un funzionario della Commissione Territoriale. Potrai chiedere di essere intervistato da un funzionario uomo o donna, a seconda di come ti senti più a tuo agio e, se possibile, verrai accontentato.

Su tua richiesta o per decisione del Presidente, potrai essere intervistato dall'intero Collegio che compone la Commissione Territoriale o dal Presidente stesso.



Sarai intervistato alla presenza di un **interprete della tua lingua**. Se non lo capisci bene o ci sono dei motivi per cui la sua presenza non ti fa sentire a tuo agio, fallo presente al funzionario che ti intervista.

L'**interprete è un professionista indipendente ed imparziale** che fornisce una traduzione il più possibile letterale delle domande e delle risposte. È obbligato alla **riservatezza** e non partecipa alla valutazione del tuo caso.

L'**intervista è individuale**. Anche se un tuo coniuge o altri familiari sono stati convocati per il colloquio lo stesso giorno, ognuno sarà intervistato separatamente. Se hai meno di 18 anni e sei con i tuoi genitori, la Commissione Territoriale decide se ascoltarti o meno. Nel caso decidesse di ascoltarti, potresti essere intervistato alla presenza dei tuoi genitori ovvero, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, anche senza di loro.

Se non hai compiuto i 18 anni e non sei con un tuo genitore, sarai ascoltato alla presenza del tuo tutore (vedi pag. 16).

Puoi farti assistere dal tuo **avvocato** di fiducia (ricorda che, in questa fase, non è prevista l'assistenza legale gratuita).

Se hai bisogni specifici, puoi chiedere, prima dell'intervista, la partecipazione di **personale di sostegno** (ad esempio: l'assistente sociale o lo psicologo che ti segue).

Per una maggiore trasparenza, l'intervista viene video-registrata, salvo problemi tecnici o una diversa valutazione della Commissione. Se non vuoi essere videoregistrato, esponi le tue motivazioni. La Commissione Territoriale deciderà sulla tua richiesta.

Tutto ciò che viene detto durante il colloquio viene trascritto su un foglio, chiamato **verbale dell'audizione**. Alla fine dell'intervista lo rileggerai con l'aiuto di un interprete. Se ci sono imprecisioni o vuoi precisare qualcosa, chiedi al funzionario che ti ha intervistato che il verbale venga corretto. Quando l'intervista viene **videoregistrata**, l'intervistatore e l'interprete firmano il verbale; a te sarà chiesto di firmare solo se hai fatto delle precisazioni. Quando l'intervista non è videoregistrata ti sarà chiesto di firmare il verbale insieme all'intervistatore e all'interprete.

Dopo la rilettura del verbale ne ricevi una **copia**. Solamente tu puoi decidere se e a chi farlo leggere (per esempio al tuo avvocato).

In alcuni casi l'intervista si potrebbe svolgere con un collegamento audiovideo, quindi tu ti troverai di fronte ad uno schermo e il funzionario che ti intervista si troverà in un altro luogo. Anche in questo caso sarà comunque presente un interprete e l'intervista si svolgerà con le stesse modalità.

La Commissione Territoriale ha l'obbligo di riservatezza e non condividerà con nessuna persona esterna alla procedura (ad esempio: le autorità del tuo Paese, o la tua famiglia o il centro che ti ospita) nessuna informazione riservata senza il tuo consenso. Puoi dunque sempre esprimerti liberamente.

Quali domande mi faranno?

L'intervistatore ti aiuterà a ricostruire la tua storia. È importante essere **sinceri e cooperare**. Se non ricordi o non sai qualcosa che ti viene chiesto, dichiaralo e se non capisci bene una domanda chiedi chiarimenti.

- Durante il colloquio ti verranno chieste informazioni su: la **tua identità** (origini, famiglia, cultura, studi, lavoro ed eventualmente la religione, le idee o attività politiche);
- **i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese di origine;**
- **i timori che hai a tornare nel tuo Paese** di origine ed i rischi che correresti.

È possibile che il mio caso sia deciso senza intervista?

In alcuni casi, la Commissione può adottare una decisione solo in base a tutti i documenti che, in quel momento, sono disponibili nel tuo fascicolo, senza intervista. Questo può accadere quando:

1. la Commissione Territoriale ritiene di avere già tutti gli elementi per riconoscerti lo status di rifugiato;
2. non sei nelle condizioni di poter sostenere il colloquio, ad esempio per motivi di salute o di altro tipo (in questo caso devi avvisare la Commissione

Territoriale e fornire la documentazione richiesta);

3. non è stato possibile comunicarti la convocazione perché sei irreperibile e in base ai documenti presenti nel fascicolo non ci sono elementi per il riconoscimento della protezione. Il tuo caso sarà deciso con un provvedimento di diniego. In alcuni casi, tuttavia, la legge prevede che la Commissione possa convocarti nuovamente per il colloquio. Verifica con un operatore legale se nel tuo caso questo sia possibile;

4. non ti presenti al colloquio in Commissione, senza comunicarne il motivo e in base ai documenti presenti nel fascicolo non ci sono elementi per il riconoscimento della protezione. Il tuo caso sarà deciso con un provvedimento di diniego.

Se hai avuto difficoltà impreviste a presentarti al colloquio, e non hai potuto avvisare prima dello stesso, comunicalo appena possibile alla Commissione, spiegando il motivo che ti ha impedito di essere presente, al fine di verificare la possibilità di essere ascoltato.

Rivolgiti ad un operatore legale per saperne di più.

Quali possono essere gli esiti della mia domanda di protezione internazionale?

Il tuo caso è esaminato e valutato da un collegio di 4 persone composto dal Presidente della Commissione, da una persona designata da UNHCR, da due funzionari del Ministero dell'Interno (uno dei quali è la persona che ti ha intervistato). I possibili esiti della valutazione sono:

-  Riconoscimento dello status di rifugiato Riconoscimento della
-  protezione sussidiaria
-  Protezione speciale
-  Permesso per cure mediche (vedi pag. 41)
-  Rigetto della domanda

In quali casi posso essere riconosciuto rifugiato?

In base alla Convenzione di Ginevra del 1951, sei riconosciuto rifugiato se hai un **timore fondato di essere perseguitato, nel tuo Paese di origine, per motivi di:**

- **razza** (ad esempio per il colore della pelle o per l'appartenenza ad un gruppo etnico);
- **religione** (ad esempio per la religione e riti che pratici o che non pratici);
- **nazionalità** (ad esempio per la tua lingua, cultura, origini etniche);
- **opinione politica** (ad esempio per la tua appartenenza a gruppi politici o per le tue idee politiche);
- **appartenenza ad un determinato gruppo sociale**, cioè un gruppo di persone che si identificano in caratteristiche comuni o sono percepite dalla società come gruppo distinto proprio per quelle caratteristiche (per esempio, in alcuni Paesi, uno specifico orientamento sessuale o un determinato lavoro o un determinato stile di vita);

e non puoi ricevere protezione dal tuo Paese di origine.

Se sei apolide, ossia non hai alcuna cittadinanza, il Paese che viene considerato è quello in cui hai vissuto abitualmente.

Esempi di persecuzione sono le minacce alla vita, la tortura, la schiavitù, le ingiuste privazioni della libertà personale, le mutilazioni genitali femminili o una violazione grave dei diritti umani fondamentali oppure altre violazioni molto gravi o ripetute dei tuoi diritti.

In quali casi posso avere la protezione sussidiaria?

Quando non ci sono i presupposti per lo status di rifugiato, ti viene riconosciuta la protezione sussidiaria se sussistono **fondati motivi** per ritenere che, in caso di ritorno nel tuo Paese di origine, correresti effettivamente **il rischio di un danno grave** (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante; minaccia alla vita o all'incolumità personale perché nel tuo Paese c'è un conflitto armato in corso) e non potresti ricevere protezione dal tuo Paese di origine.

Anche in questo caso, se sei apolide, il Paese che viene considerato è quello in cui hai vissuto abitualmente.

In quali casi posso avere la protezione speciale?

Nel caso eccezionale in cui tu non possa essere riconosciuto titolare di una protezione internazionale, ma nel tuo Paese di origine saresti comunque a rischio di persecuzione, tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, può esserti riconosciuta la protezione speciale.

Inoltre, la protezione speciale ti sarà riconosciuta nei casi in cui il tuo rimpatrio comporterebbe la violazione di un tuo diritto fondamentale che l'Italia riconosce e tutela, in base alla normativa nazionale o internazionale, garantendoti una forma di protezione complementare.

In quali casi la Commissione Territoriale rigetterà la mia domanda?

Nel caso in cui, valutati tutti gli elementi, la Commissione ritiene che **non vi siano i presupposti** per riconoscerti una forma di protezione, la tua domanda viene rigettata.

In alcuni casi specifici la tua domanda può essere rigettata per **manifesta**

infondatezza. Può succedere, per esempio, se la Commissione Territoriale ritiene che le questioni di cui hai parlato durante il colloquio personale non hanno alcuna connessione con il bisogno di protezione internazionale; se, provenendo da un Paese considerato sicuro dalle autorità italiane, dopo aver avuto accesso alla procedura di asilo la Commissione ritiene che, per la tua situazione personale, non esistano gravi motivi per considerare questo Paese non sicuro in caso di rimpatrio; se hai consegnato dei documenti falsi e non hai ancora potuto spiegare le ragioni di questo comportamento o se hai rifiutato di registrare le tue impronte digitali.



Attenzione

Se la tua domanda è stata rigettata con una decisione di manifesta infondatezza il **termine** per presentare un eventuale ricorso davanti al giudice è di soli 14 o 15 giorni (vedi pag. 32 per avere maggiori informazioni sul ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale). In questo caso, per continuare a soggiornare in Italia durante il periodo in cui si decide il ricorso, il tuo avvocato dovrà chiedere un'autorizzazione specifica al giudice.

Per conoscere tutte le ipotesi in cui la tua domanda potrebbe essere considerata manifestamente infondata e le conseguenze che ciò comporta, chiedi maggiori informazioni ad un operatore legale.

Come mi viene comunicata la decisione sul mio caso?

L'esito della tua domanda di protezione internazionale è contenuto in un **provvedimento scritto e motivato dalla Commissione Territoriale** che ti verrà **notificato** da un **operatore del centro** in cui sei accolto oppure tramite il servizio postale presso il **domicilio privato** che hai comunicato in Questura durante la fase di formalizzazione della tua domanda (vedi pag. 13), nel corso del colloquio in Commissione o successivamente.

È di fondamentale importanza, dunque, informare la Questura e la Commissione Territoriale, ogni volta che cambi domicilio e attendere la decisione della Commissione presso il centro di accoglienza o il domicilio che hai comunicato. Se non lo fai, potresti **non ricevere la comunicazione** contenente la decisione sulla tua domanda di protezione.

Attenzione

Se non hai ricevuto la comunicazione perché non eri presente nel centro di accoglienza o al domicilio comunicato, potrai ritirarla presso la Questura, dove sarà disponibile nei venti giorni successivi.

Dopo il ventesimo giorno, il provvedimento è considerato consegnato e le autorità italiane applicheranno quanto in esso contenuto:

- il tuo diritto di soggiornare sul territorio italiano oppure il tuo obbligo di abbandonare l'Italia dipenderà da quello che c'è scritto nel provvedimento;
- inizieranno a decorrere i termini per presentare un ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale (vedi paragrafo successivo).

Potrai sempre richiedere in Commissione Territoriale una copia del provvedimento.

Posso fare ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale?

Se non sei d'accordo con la decisione adottata dalla Commissione Territoriale, puoi chiedere al giudice di riesaminarla, facendoti assistere da un **avvocato** di tua fiducia. Fai attenzione ai **termini** di scadenza (**30, 14 o 15 giorni**, a seconda dei casi), che sono indicati in fondo alla decisione.

Se non hai risorse economiche sufficienti e ce ne sono i presupposti, hai diritto ad essere assistito **gratuitamente** da un avvocato.

Fare ricorso contro la decisione di rigetto generalmente ti dà il diritto a **permanere in Italia** fino alla decisione del Tribunale. In alcuni casi, invece, per rimanere in Italia il tuo avvocato deve fare una specifica richiesta al giudice che decide in proposito (per esempio se sei trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio oppure se la tua domanda è stata giudicata dalla Commissione come manifestamente infondata).

Per maggiori informazioni chiedi assistenza all'operatore del centro in cui sei ospite o ad una associazione di tutela dei richiedenti asilo o al tuo avvocato.

Attenzione

Ci sono due casi in cui, anche se presenti un ricorso in Italia, non hai diritto a restare sul territorio nazionale:

- A) se presenti una **domanda reiterata** (vedi paragrafo successivo sulle domande reiterate) mentre stai per essere allontanato dall'Italia **e le autorità non rilevano alcun nuovo elemento, sulle tue condizioni personali o sulla situazione del tuo Paese, quindi la tua domanda viene dichiarata inammissibile;**
- B) se presenti per la **seconda volta una domanda che viene considerata reiterata** (vedi paragrafo successivo sulle domande reiterate).

Contatta un operatore legale o il tuo avvocato per avere maggiori informazioni in merito a tutte le situazioni che prevedono che tu debba lasciare l'Italia.

Posso presentare una nuova domanda di protezione internazionale?

Puoi presentare una **nuova domanda** se:

- hai ricevuto sulla domanda presentata in precedenza una decisione della Commissione che è diventata **definitiva**, ossia non può essere più riesaminata da un giudice;
- hai rinunciato alla domanda che avevi presentato in precedenza;
- prima di fare l'intervista, ti sei allontanato dal centro in cui eri in accoglienza, senza dare un nuovo indirizzo e la Commissione, dopo avere aspettato 9 mesi per darti la possibilità di essere ascoltato, ha adottato una decisione negativa sul tuo caso.

La nuova domanda è chiamata **“reiterata”**.

È importante spiegare bene per quali ragioni riproponi la domanda, e quali elementi, fatti, documenti nuovi vuoi far conoscere alla Commissione territoriale. Se non sei mai stato ascoltato dalla Commissione, comunicalo chiaramente nella tua nuova domanda.

La Commissione Territoriale decide di proseguire nell'esame della domanda reiterata esclusivamente se ci sono **nuovi elementi, fatti o documenti che non sono mai stati considerati e che rendono più probabile che tu abbia diritto alla protezione internazionale. È importante far capire bene perché oggi hai bisogno di protezione internazionale (per esempio: nel tuo Paese è scoppiata una guerra oppure hai ritrovato un documento che dimostra la tua situazione).**

È importante sottolineare sin dal primo momento:

- eventuali motivi per i quali ti eri allontanato dal centro in cui eri in accoglienza;
- eventuali motivi per i quali non ti è stato possibile condividere con la Commissione o con il Tribunale delle informazioni o dei documenti che in passato non avevi presentato.

Se non viene rilevato alcun nuovo elemento, sulle tue condizioni personali o sulla situazione del tuo Paese, la tua domanda viene dichiarata **inammissibile e dunque viene rigettata senza alcuna intervista.**

Cosa sono le procedure accelerate?

La procedura accelerata è una procedura che ha tempi ridotti rispetto alla procedura ordinaria. Si applica nei seguenti casi:

1. se la tua prima domanda di protezione è rigettata e presenti una nuova domanda (chiamata «reiterata», vedi pag. 33), senza fornire nuovi elementi sulle tue condizioni personali o sul tuo Paese di origine;
2. se è in corso un procedimento penale contro di te o se sei stato condannato per un reato grave (per sapere quali reati sono considerati gravi, puoi chiedere aiuto all'operatore del centro in cui ti trovi o al tuo avvocato);
3. se sei trattenuto in un centro per l'accertamento della tua identità/cittadinanza (hotspot) o in un centro per il rimpatrio (CPR);
4. se hai presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera, dopo aver provato ad entrare nel Paese senza presentarti ai controlli di polizia;
5. se vieni da un Paese che l'Italia considera sicuro («Paesi di origine sicuri»), e cioè: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia Del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia;
6. se le autorità ritengono che la tua domanda di protezione internazionale è manifestamente infondata (ad esempio: se i motivi alla base della tua domanda non hanno alcun legame con il bisogno di protezione; oppure se hai presentato informazioni false o consegnato dei documenti falsi e non hai potuto spiegare le ragioni di questo comportamento; oppure se hai rifiutato di registrare le tue impronte digitali; oppure se sei trattenuto in un CPR perché hai commesso gravi reati o perché sei considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e si sta svolgendo un processo nei tuoi confronti per reati gravi);
7. se hai presentato una domanda di protezione dopo essere stato fermato, e le autorità ritengono che hai fatto questa domanda soltanto per evitare di essere allontanato dal territorio italiano, dopo essere stato fermato dalla polizia senza un permesso di soggiorno valido.

È importante che comunichi il prima possibile alle autorità tutte le informazioni sulle tue condizioni personali perché le procedure accelerate non si applicano né ai minori non accompagnati né alle persone con esigenze particolari (ad esempio persone

con problemi di salute o donne).

Se sei in procedura accelerata ed hai bisogno di qualche giorno in più per ottenere prove o elementi che ti aiutino ad argomentare la tua domanda di protezione internazionale, fallo subito presente ad un operatore legale e alla Commissione Territoriale.

Cosa succede se si applica la procedura accelerata?

1) Questura:

- la tua domanda è registrata immediatamente dopo la tua identificazione;
- la data del colloquio personale, normalmente, ti è comunicata al momento della registrazione della tua domanda di protezione.

In caso di domanda reiterata, al momento della registrazione della tua domanda, devi fornire nuovi elementi (vedi pag. 33) a supporto della tua richiesta di protezione per essere convocato dalla Commissione per il colloquio personale. In caso contrario, la tua richiesta è considerata inammissibile.

2) Commissione Territoriale:

- fai il colloquio personale entro pochi giorni dalla registrazione;
- la Commissione Territoriale prende una decisione sulla tua domanda entro qualche giorno dal tuo colloquio;
- nei casi in cui hai presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver provato ad entrare nel Paese senza presentarti ai controlli di polizia, o se presenti la domanda alla frontiera o nelle zone di transito e vieni da un Paese che l'Italia considera sicuro, la procedura per valutare la tua domanda potrebbe essere svolta direttamente alla frontiera;
- se vieni da un Paese di origine considerato sicuro dall'Italia, la tua domanda è rigettata se non spieghi, durante l'intervista, perché il tuo Paese non è sicuro per le tue particolari condizioni personali.

3) Dopo la decisione della Commissione:

- in caso di rigetto, puoi presentare ricorso entro 14 o 15 giorni da quando ti è comunicata la decisione;
- il tuo avvocato deve fare una specifica richiesta al giudice per farti rimanere in Italia.

! Attenzione

Nei casi di procedura in frontiera, potresti essere trattenuto durante l'esame della tua domanda di protezione internazionale e per un tempo massimo di 28 giorni se:

- non consegni il passaporto o un documento equivalente in corso di validità, oppure
- non fornisca una garanzia finanziaria sufficiente, pari a una cifra che varia da 2.500,00 a 5.000,00 euro, decisa dal Questore in considerazione della tua situazione individuale, con un pagamento tramite garanzia della banca o dell'assicurazione.

Questa garanzia:

- può essere pagata da parte tua oppure dai tuoi parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea.
- deve essere presentata entro sette giorni lavorativi, che partono dalla comunicazione della cifra esatta della garanzia decisa dal Questore, e comunque prima che la Commissione Territoriale prenda una decisione sulla tua domanda di protezione internazionale.

Se durante la procedura ti rendi irreperibile la somma che è stata pagata in garanzia non potrà esserti restituita.

Contatta un operatore legale o il tuo avvocato per avere maggiori informazioni in merito a questo aspetto.

La legge italiana prevede - sulla base di un accordo stipulato con l'Albania - che se sei imbarcato su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso, e ci sono i presupposti per applicare alla tua domanda **la procedura accelerata in frontiera**, potresti essere portato **in Albania, dove si svolgerà la procedura**, e durante la stessa potresti essere **trattenuto** in un centro che si trova in questo Paese.

È importante sapere che anche in questi casi la tua domanda sarà **valutata dall'Italia**, applicando la **legislazione italiana**.

6. Diritti e doveri dopo il riconoscimento della protezione

Come beneficiario di protezione internazionale (status rifugiato o protezione sussidiaria), quali sono i miei diritti?

RILASCIO DOCUMENTI:

1. Per soggiornare regolarmente in Italia: **permesso di soggiorno** valido per **5 anni**, rinnovabile;
2. Per viaggiare fuori dall'Italia: **documento di viaggio** (se sei rifugiato) o **titolo di viaggio** (se sei titolare di protezione sussidiaria e vi sono fondate ragioni per cui tu non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del tuo Paese).

Con questi documenti puoi entrare e soggiornare regolarmente, senza necessità di chiedere alcun visto, in uno dei 26 Stati europei dell'**area Schengen** per un periodo massimo di **3 mesi** (non puoi però svolgere regolare attività lavorativa o stabilirti definitivamente).

Dopo 5 anni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e in presenza di altri requisiti (tra cui reddito e assenza di condanne penali), puoi chiedere un **permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo**. Con questo permesso puoi entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell'Unione Europea per un periodo superiore a 3 mesi, come lavoratore, come studente o per altri motivi, secondo le norme dello Stato in cui vuoi stabilirti.

LAVORO: puoi accedere al mercato del lavoro, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini dell'Unione Europea;

ISCRIZIONE ANAGRAFICA: presso il Comune di residenza alle stesse condizioni degli altri cittadini stranieri;

ISTRUZIONE, ASSISTENZA SOCIALE e ASSISTENZA SANITARIA: hai diritto allo stesso trattamento riconosciuto ai cittadini italiani in queste materie;

ALLOGGIO: puoi partecipare all'assegnazione di alloggi pubblici;

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: puoi farti raggiungere dai tuoi familiari senza la necessità di dimostrare il possesso di un reddito o di un alloggio (puoi ricongiungerti con familiari quali il coniuge, i figli minori, i genitori che abbiano superato i 65 anni di età qualora non abbiano altri figli che possano occuparsi di loro nel Paese di origine; per ulteriori chiarimenti sui familiari da cui puoi farti raggiungere chiedi informazioni agli operatori legali);

CITTADINANZA: puoi chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia, se sei titolare di status di rifugiato; dopo 10 anni se sei titolare di protezione sussidiaria.

E se sono beneficiario di protezione speciale?

Hai diritto a:

RILASCIO DOCUMENTO: permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabile nel caso in cui continui ad aver bisogno di protezione.

Puoi chiedere un titolo di viaggio per stranieri, se non puoi ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del tuo Paese.

LAVORO: puoi lavorare regolarmente, ma non puoi convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA presso il Comune di residenza.

ASSISTENZA SOCIALE e ASSISTENZA SANITARIA.

Quali sono i miei doveri?

COMUNICARE I TUOI TRASFERIMENTI:

Informa la Questura se cambi residenza o domicilio. Se non lo fai, o l'indirizzo che fornisci non è valido, non sarai in grado di conoscere le comunicazioni relative al rinnovo del tuo permesso di soggiorno e all'eventuale procedimento di cessazione o revoca della tua protezione (vedi il paragrafo a pag. 40).

RISPETTARE SEMPRE LA LEGGE ITALIANA

Nel caso di grave inosservanza della legge italiana, il tuo caso potrebbe essere rivalutato ai fini della revoca della protezione internazionale riconosciuta (vedi il paragrafo "Cessazione e revoca della protezione internazionale" a pag. 40).

Posso tornare nel mio Paese di origine?

Se sei titolare di status di rifugiato e chiedi il passaporto alle autorità del tuo Paese di origine,
oppure
se sei titolare di status di rifugiato o protezione sussidiaria e rientri nel tuo Paese di origine, anche per poco tempo,

devi sapere che il tuo comportamento potrebbe essere causa di cessazione della protezione internazionale che ti è stata riconosciuta (vedi il paragrafo sulla cessazione della protezione internazionale a pag. 40).

Se invece decidi di tornare in maniera stabile nel tuo Paese di origine, e hai i requisiti, puoi partecipare a iniziative di **Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAR)**. Questi programmi prevedono l'organizzazione del viaggio, la copertura delle spese fino alla destinazione finale ed un piccolo contributo economico.

Contatta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni al numero verde 800 004 006 per avere maggiori informazioni sui programmi attivi.

Cessazione e revoca della protezione internazionale

La protezione internazionale può **cessare** quando non esistono più le circostanze per cui ti era stata riconosciuta (per esempio perché la situazione nel tuo Paese di origine è migliorata in modo stabile, al punto che non esiste più un rischio di persecuzione o di danno grave, o perché ti sei ristabilito volontariamente nel tuo Paese, o perché sei tornato nel tuo Paese di origine e non lo hai fatto per gravi motivi).

La protezione internazionale può essere **revocata** quando si accerta che ti era stata riconosciuta sulla base di fatti presentati in modo volontariamente erroneo o di una documentazione falsa oppure quando si rileva che:

- hai commesso crimini contro l'umanità, contro la pace, crimini di guerra o alcuni atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;
- hai commesso un reato grave, fuori dall'Italia e prima di entrarvi come richiedente;
- sei stato condannato in via definitiva in Italia per reati di particolare gravità (come per esempio omicidio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, gravi lesioni personali, furto, rapina, estorsione, produzione o vendita di droga, violenza sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, traffico di persone) e sei ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- sei ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato italiano, anche a prescindere dalla commissione di reati.

In questi casi, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo può rivalutare il tuo caso e decidere la cessazione o la revoca della tua protezione internazionale.

Per avere maggiori informazioni, soprattutto se hai bisogno di tornare nel tuo paese di origine, contatta un operatore del centro o una associazione di tutela dei rifugiati vicina a te.

7. Altri permessi di soggiorno

1. **PERMESSO PER CURE MEDICHE:** se sei in gravi **condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie** (certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato) che non sono adeguatamente curabili nel tuo Paese di origine. Puoi chiedere il rilascio di questo permesso al Questore. Inoltre, come già detto nelle pagine precedenti, anche la Commissione territoriale può rilevare questa necessità e chiedere il rilascio al Questore. Questo permesso ha validità per il periodo necessario alle cure (durata massima **1 anno**). Alla scadenza, è **rinnovabile** (presentando l'eventuale documentazione medica che indichi la necessità di continuare le cure), ma non è convertibile in permesso per lavoro. Anche le donne in **stato di gravidanza** hanno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche valido fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

2. **PERMESSO PER MINORE ETÀ:** se hai meno di 18 anni, puoi sempre ricevere un permesso per minore età. Questo permesso si richiede in Questura e viene rilasciato per il solo fatto che hai meno di 18 anni. Questo permesso dura fino al raggiungimento della maggiore età. **Quando stai per compiere 18 anni, chiedi maggiori informazioni per sapere come proseguire il tuo percorso.** Se hai fatto domanda di protezione internazionale e non ci sono le condizioni per riconoscerla, anche la Commissione Territoriale potrà segnalare il tuo caso affinché tu possa ottenere un permesso di soggiorno per minore età.

3. **PERMESSO PER ASSISTENZA AI MINORI:** se sei il genitore di un minore che si trova in Italia, e tuo figlio/tua figlia qui sta studiando, ricevendo cure mediche o comunque svolgendo un percorso di sviluppo psico-fisico, puoi richiedere un permesso di soggiorno al tribunale per i minorenni. Questo permesso è rilasciato prendendo in considerazione l'età, le condizioni di salute e il percorso di sviluppo di tuo figlio/tua figlia. Questo permesso consente di lavorare e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Se hai fatto domanda di protezione internazionale e non ci sono le condizioni per riconoscerla, anche la Commissione Territoriale potrà segnalare il tuo caso al tribunale per i minorenni affinché possa tenere conto anche di questo elemento nelle sue valutazioni.

4. **PERMESSO PER CALAMITÀ:** se non puoi tornare in sicurezza nel tuo Paese di origine a causa di una catastrofe come un terremoto o un'alluvione, hai diritto ad un permesso di soggiorno della durata di **6 mesi**, valido esclusivamente sul territorio italiano. **Alla scadenza tale permesso può essere rinnovato, per una sola volta**, per altri 6 mesi **quando il tuo Paese di origine continua a non essere sicuro a causa di quelle condizioni**. Questo permesso dà diritto a svolgere attività lavorativa, **ma non può essere convertito** in un permesso per motivi di lavoro.

5. **PERMESSI PER CASI SPECIALI:**

a) **PERMESSO PER PROTEZIONE SOCIALE:** se sei **vittima di violenza** o di grave **sfruttamento** hai diritto ad un **permesso di soggiorno** della durata di **6 mesi, rinnovabile** per 1 anno (o per tutto il tempo necessario per motivi di giustizia o in caso di attività lavorativa in corso). Questo permesso dà diritto a studiare, iscriversi alle liste di collocamento e di lavorare, oltre ai servizi di assistenza (accoglienza protetta, assistenza psicologica e sociale).

b) **PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA:** se sei **vittima di violenza domestica**, cioè se subisci atti gravi o ripetuti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia da una persona con cui hai un legame affettivo (anche se non convivi con quella persona) hai diritto ad un **permesso di soggiorno; questo permesso può essere rilasciato su richiesta delle autorità** o dei servizi sociali o assistenziali **che stanno seguendo il tuo caso. Il permesso dura 1 anno** e può essere **convertito** in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo o in permesso per motivi di studio (quando il titolare - o la titolare - è iscritto a un corso).

Inoltre, su proposta del Prefetto e dopo l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, può essere rilasciato un permesso di soggiorno a chi ha realizzato "**atti di particolare valore civile**" (es. ha salvato delle persone in pericolo, ha impedito un disastro, ha compiuto azioni per il bene dell'umanità, per tenere alti il nome ed il prestigio dell'Italia, ecc.). Questo permesso di soggiorno ha durata di **2 anni**, è **rinnovabile**, dà diritto a studiare e a svolgere un'attività lavorativa ed è convertibile in un permesso per motivi di lavoro.

Rivolgiti ad un operatore legale per avere maggiori informazioni sui requisiti e le procedure di richiesta dei vari tipi di permessi di soggiorno.

8. Indirizzi e numeri utili

NUMERI DI EMERGENZA:



112 Numero unico di emergenza

(Pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, pronto soccorso)

118 Emergenza sanitaria

Sono numeri gratuiti, operativi tutti i giorni per 24 ore al giorno con personale specializzato multilingue

UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Via Leopardi 24, 00185 Roma

Web: <https://www.unhcr.it> | **mail:** itaroprotection@unhcr.org

In questa sezione del sito puoi trovare tutte le informazioni di contatto dei nostri uffici in Italia e ulteriori informazioni per tutte le esigenze: <https://www.unhcr.it/chissiamo/contatti>

In questa pagina puoi trovare invece informazioni (in varie lingue) su asilo, diritti e doveri, e su specifici servizi di supporto: <https://help.unhcr.org/italy/>

OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Ufficio Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione Via
Nomentana 201, 00161 Roma

Tel. +39 06 4416091 Numero verde: 800 004 006 Web:
<http://www.italy.iom.int> | **mail:** ritorno@iom.int

Numero verde Anti Tratta:

Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Numero verde - 800 290 290

*Operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, anonimo
con personale specializzato multilingue.*

Numero nazionale antiviolenza e stalking:

Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Tel. 1522

*Operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, gratuito, con
personale specializzato in protezione contro la violenza
sessuale e di genere.*

Approvato a luglio 2024